

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ASSEMBLEA LEGISLATIVA

ATTO DI INDIRIZZO – RISOLUZIONE

**Oggetto n. 2232 - Risoluzione per impegnare la Giunta a confermare, nella redazione del prossimo regolamento attuativo della legge regionale di tutela della fauna ittica, il periodo di divieto di pesca della trota fario, il numero di catture giornaliere e la misura minima, pari a 22 cm., dell'esemplare catturato. A firma dei Consiglieri: Taruffi, Cardinali, Torri, Molinari, Serri, Rontini, Montalti, Sabattini (Prot. DOC/2016/0000196 del 23 marzo 2016)**

---

## **RISOLUZIONE**

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

### **Premesso che**

la trota fario (*Salmo trutta trutta*) è la specie ittica predominante nei tratti montani e prossimi alle sorgenti di fiumi e torrenti dell'Appennino, caratterizzati da scarse portate, acque fredde e ben ossigenate e forte corrente;

la trota fario è specie ittica di grande interesse, sia per il suo valore alieutico sia per quello naturalistico rappresentato dalle popolazioni autoctone di ceppo mediterraneo e che, presentando ancora un certo grado di riproduzione naturale, non necessitano per la loro sopravvivenza di continui interventi di ripopolamento;

i ripopolamenti di trota fario effettuati in passato con materiale ittico di origine continentale europea hanno in parte stravolto l'originaria identità di buona parte delle popolazioni italiane in seguito a fenomeni di ibridazione, tanto che l'Unione europea ha individuato tra le specie degne di tutela la trota (ecotipo *Salmo macrostigma*, quando costituente popolazioni naturali) in quanto considerata "specie vulnerabile" in Europa e specie "in pericolo di estinzione" in Italia.

### **Considerato che**

la Regione con legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 tutela la fauna ittica e l'ecosistema acquatico, disciplina l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura nelle acque interne e le attività ad esse connesse, secondo i principi di salvaguardia, di conservazione e di riequilibrio biologico degli ecosistemi acquatici;

ai sensi dell'art. 26 della sopra citata legge regionale, la Giunta regionale definisce le norme di attuazione della legge (tra cui le specie pescabili, i limiti quantitativi, le dimensioni minime, i periodi di divieto, ecc.) con un apposito regolamento attuativo sul quale l'Assemblea legislativa è chiamata a fornire unicamente un parere di conformità alla legge;

attualmente le norme prevedono che la pesca della trota fario sia vietata dalla prima domenica di ottobre all'ultima domenica di marzo e che si possano catturare esemplari di misura minima di cm. 22 nel numero di 5 per pescatore al giorno.

#### **Rilevato che**

in seguito all'approvazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 di riforma del sistema di governo regionale e locale, le funzioni regionali in materia di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne dovranno essere riordinate adeguando la legge regionale n. 11/2012 e il suo regolamento attuativo, operazione già calendarizzata dalla programmazione dei lavori dell'Assemblea legislativa.

#### **Tutto ciò premesso e considerato impegna la Giunta regionale**

nel redigere il prossimo regolamento attuativo della legge regionale di tutela della fauna ittica, a confermare il periodo di divieto di pesca della trota fario, il numero di catture giornaliere e la misura minima dell'esemplare catturato a cm. 22.

*Approvata all'unanimità dei presenti nella seduta antimeridiana del 23 marzo 2016*